

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
- Loro Sedi -

Roma, 6 aprile 2023

Circolare n. 122/CMon7ldd

Oggetto: Inps – Incremento alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (Legge di Bilancio 2023, art. 1, c. 310 L. n. 197/2022)

L' art. 1, c. 310 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) stabilisce che, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, alle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo venga riconosciuto, in via transitoria, un incremento dell'1,5% per l'anno 2023, elevato al 6,4% per i soggetti di età pari o superiori a 75 anni, e del 2,7% per il 2024. Tale incremento transitorio non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per le prestazioni collegate al reddito e ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, cessando i suoi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Con circolare n. 35 del 3 marzo 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS fornisce chiarimenti e istruzioni per il riconoscimento di tale beneficio.

Nell'ambito di applicazione della norma, l'Istituto chiarisce che viene preso in considerazione il trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS; in particolare, **sono inclusi**:

- i trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati dall'INPS o da Enti diversi dall'INPS per i quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata.

Diversamente, **sono escluse dalla base di calcolo**:

- le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad es., le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l'importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione (ad es., l'APE sociale, gli assegni di esodo, gli assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà, ecc.).

Per il **calcolo dell'incremento** da attribuire agli aventi diritto, l'Istituto previdenziale prende a riferimento l'importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

Detto trattamento pensionistico deve, pertanto, risultare pari o inferiore all'importo del trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente (in questo caso, vigente nel 2023).

Partendo dunque dall'importo del trattamento minimo mensile INPS in vigore per l'anno 2023, pari a € 563,74, sono individuati gli importi limite di accesso al beneficio per l'anno in corso, come di seguito riportati nella Tabella A:

Tabella A

CALCOLO DELL'INCREMENTO MASSIMO MENSILE	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20	563,74 + 36,08 = 599,82

Qualora l'importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo INPS (pari a € 563,74 nel 2023), l'incremento è comunque riconosciuto fino a concorrenza del predetto limite massimo sopra determinato.

Ad esempio, in base ad una simulazione, in presenza di un importo del trattamento mensile pari a € 300,00 nel 2023, il possibile calcolo dell'incremento, ad esempio, potrebbe essere:

Tabella B:

CALCOLO DELL'INCREMENTO MASSIMO MENSILE	
INFRA75ENNI = 1,50%	ULTRA75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50	300,00 + 19,20 = 319,20

Se nel corso del 2023 il beneficiario compie i 75 anni di età, l'incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.

Ricordiamo che il beneficio viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo (in misura anche parziale o "cristallizzate") sia alle pensioni non integrate, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

L'adeguamento sulla base dell'indice di rivalutazione definitivo delle pensioni per 2023 sarà effettuato il prossimo anno in sede di perequazione, insieme alla determinazione degli importi dell'incremento provvisorio, di cui alla predetta norma, per l'anno 2024.

Per quanto riguarda le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, l'incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione e sarà calcolato tenendo conto dell'importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni di riferimento.

Alle pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è riconosciuto sull'importo lordo del pro rata italiano in pagamento.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

Le somme corrisposte a titolo di incremento sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, sono assoggettate a tassazione. Il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione del beneficio, la Direzione Centrale dell'INPS, nel corso dell'incontro unitario dello scorso 30 marzo, ha anticipato che,

con ogni probabilità, il pagamento avverrà con la prossima mensilità di luglio, riservandosi, tuttavia, di fornire ulteriori istruzioni applicative in merito. Con il primo pagamento saranno corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

Inoltre, il pagamento avrà la stessa cadenza della pensione (mensile, semestrale o annuale), mentre l'importo sarà evidenziato sul cedolino della pensione con apposita voce.

Come abbiamo anticipato, in base a quanto disposto dalla norma, l'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito; gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l'erogazione, ad esempio, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

Infine, sempre in base alla disposizione, essendo di natura transitoria e cessando i suoi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, l'incremento non rileva ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024; conseguentemente, in fase di perequazione, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento sarà da considerarsi al netto di detto beneficio.

Cordiali saluti.

La Componente il Comitato di Reggenza
Patrizia Volponi

